

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 12/12/2019 Prot.: 0017972 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

Oggetto: **progetto di legge n. 450** d'iniziativa della Giunta regionale "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla direttiva 2013/37/UE e alla direttiva 2009/28/CE. Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 e della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (legge regionale europea 2019)".
(Deliberazione n. 13/DDL del 12 luglio 2019).

Si trasmette, allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto licenziato dalla Prima Commissione a maggioranza in sede referente, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
Alessandro MONTAGNOLI
Il responsabile
Gabriele FROLLO,

Allegati:

- relazione;
- articolato;
- scheda di certificazione.

rif. prot. n.10598 del 19 luglio 2019

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2013/37/UE E ALLA DIRETTIVA 2009/28/CE. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26, DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2015, N. 2 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2019)".

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N. 450
d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato in data **11.12.2019** nella seduta n. **191**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 35	32		3
Maggioranza richiesta	n. 18			

Relatore in Aula: il consigliere Alessandro MONTAGNOLI.
Correlatore in Aula: la consigliera Francesca ZOTTIS.

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2013/37/UE E ALLA DIRETTIVA 2009/28/CE. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26, DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2015, N. 2 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2019)".

Relazione

Relatore: il consigliere Alessandro Montagnoli.

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la Regione del Veneto, con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea) ha dettato una disciplina organica sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea (UE).

Questa legge pone in capo alla Giunta regionale numerosi adempimenti ricorrenti, tra i quali quello di approvare e presentare al Consiglio ogni anno un disegno di legge regionale europea, volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE e, contestualmente, una relazione che, oltre ad illustrare l'articolato, deve avere specifici contenuti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 26/2011:

a) il disegno di legge regionale europea deve contenere:

- le disposizioni legislative di recepimento delle direttive UE che incidono in materie di competenza della Regione, anche modificando le leggi vigenti;*
- l'individuazione delle direttive UE alla cui attuazione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi;*
- le disposizioni attuative dei regolamenti UE, delle sentenze della Corte di Giustizia UE e delle decisioni della Commissione Europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;*
- le modifiche o abrogazioni di norme regionali conseguenti a procedure di infrazione;*

b) la relazione al disegno di legge deve contenere:

- l'illustrazione dell'articolato*
- l'elenco delle direttive UE da attuare;*
- l'elenco delle direttive UE che non necessitano di attuazione in quanto sono direttamente applicabili per il loro contenuto preciso e incondizionato, ovvero l'ordinamento regionale è già conforme, ovvero lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi;*
- lo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente.*

Il Veneto ha adottato le leggi regionali europee per gli anni 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. Il 2019 è dunque il sesto anno in cui viene predisposto tale disegno di legge, che ha assunto il n. 450 tra i progetti di legge depositati nel corso di questa legislatura.

Dalla relazione accompagnatoria al provvedimento, che rimane acquisita agli atti della Commissione e a cui si rinvia per le numerose ed interessanti informazioni ivi contenute, si evince chiaramente il percorso effettuato al fine di individuare le direttive UE cui dare attuazione nonché quelle che, pur incidendo su settori di competenza regionale, non necessitano di attuazione.

Le Strutture regionali hanno individuato alcune disposizioni normative, anche contenute in precedenti leggi regionali europee, per le quali, in considerazione del mutato contesto di riferimento, è emersa la necessità di un intervento legislativo chiarificatore.

Quanto alle direttive europee da attuare in via legislativa sono state individuate:

- la Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Essa è stata recepita con D.lgs. 18/05/2015, n. 102;*
- la Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Essa è stata recepita con D.lgs. 3/03/2011, n. 28.*

Quanto alle direttive da attuare in via amministrativa e a quelle che non necessitano di attuazione legislativa si rimanda alla citata relazione accompagnatoria.

Parimenti si rinvia alla relazione per tutti i ragguagli relativi alle quattro procedure d'infrazione che interessano questa Regione.

Focalizzando dunque l'attenzione sul progetto di legge, va detto che è suddiviso in cinque Titoli.

Il Titolo I "Disposizioni generali" consta di un solo articolo di carattere generale (art. 1 - Finalità) avente valore introduttivo: è enunciato espressamente il comune principio ispiratore della disciplina normativa proposta, incidente su diversi settori di competenza regionale, ma ispirata all'obiettivo di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'UE e alla normativa statale di recepimento della stessa.

Il Titolo II "Disposizioni in materia di open data: direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico" consta di tre articoli modificativi della legge regionale n. 2/2015 (legge regionale europea 2014). L'articolo 2, con riferimento alle modifiche apportate al codice dell'amministrazione digitale con D.lgs. n. 179/2016 che non impegnano più le P.A. a disporre con Regolamento l'esercizio della facoltà di accesso telematico nei propri siti web agli open data e il loro riutilizzo, sopprime il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2/2015, facendo venir meno l'obbligo per la Regione di emanare il Regolamento. L'articolo 3 abroga conseguentemente l'articolo 16 della legge regionale n. 2/2015, che detta i principi e criteri direttivi del Regolamento. L'articolo 4 dispone la soppressione, all'articolo 17 della l.r. 2/2015, del riferimento al citato Regolamento non emanato.

Il Titolo III "Disposizioni in materia di energia: direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" consta di tre articoli in materia di energia e detta disposizioni di modifica della l.r. 27/2013 (legge regionale europea 2013) che, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, agli

articoli 21, 22 e 23, detta disposizioni in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L'articolo 5, anche in relazione al mutato contesto economico del settore delle fonti rinnovabili, riconduce la vigente previsione normativa, rimasta inattuata, alla consolidata prassi regionale di disciplinare i procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante deliberazioni della Giunta regionale che tengono conto della specificità dei singoli settori. L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'articolo 22 della l.r. 27/2013 correlate alla soppressione della previsione – rimasta ad oggi inattuata – di emanazione di un Regolamento per la disciplina dei provvedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sostituita dalla previsione di approvare atti amministrativi specifici per ogni settore interessato, competente al rilascio di autorizzazioni (impianti fotovoltaici e da fonte eolica, alimentati a biogas o biomassa e idroelettrici). L'articolo 7, a seguito del venir meno della previsione normativa dell'emanazione del citato Regolamento, abroga l'articolo 23 della l.r. 27/2013 che disponeva l'abrogazione delle norme regionali in conseguenza della emanazione del medesimo.

Il Titolo IV "Disposizioni di modifica alla legge regionale n. 26/2011" consta del solo articolo 8, che intende favorire il coinvolgimento degli enti locali e dei portatori d'interesse del territorio veneto alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'UE, prevedendo l'obbligatorietà della loro audizione, qualora interessati da specifici provvedimenti o politiche. In particolare viene richiamato il nuovo organismo previsto dallo Statuto e costituito con la legge regionale n. 31/2017 – il Consiglio delle Autonomie locali - e precisato che degli esiti della loro consultazione si tiene conto nella sessione europea del Consiglio regionale.

Infine, il Titolo V detta le disposizioni finali. L'articolo 9, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 234/2012 (art. 40, comma 2) e dalla l.r. 26/2011 (art. 8, comma 5), prevede che la legge regionale europea sia trasmessa con la modalità della posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee. L'articolo 10, infine, dà atto che l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

I passaggi salienti dell'istruttoria svolta dalle Commissioni consiliari in merito al progetto di legge n. 450 sono i seguenti:

- in data 28 novembre 2019 la Prima Commissione consiliare ha provveduto ad organizzarne l'illustrazione, estesa a tutti i consiglieri regionali;
- ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, le Commissioni Seconda, Terza, Quinta e Sesta hanno espresso il parere per le parti di rispettiva competenza alla Prima Commissione;
- quest'ultima, dopo approfondito esame, ha concluso i propri lavori sul provvedimento in data 11 dicembre 2019, licenziandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Movimento 5 stelle, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Civica per il Veneto ed i consiglieri Fracasso, Salemi e Sinigaglia del partito Democratico. Si sono astenute la consigliera Zottis del gruppo consiliare Partito Democratico e

le componenti politiche "Veneto 2020-Liberi E Uguali" e "Veneto 2020-Italia in Comune" del Gruppo Misto.

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2013/37/UE E ALLA DIRETTIVA 2009/28/CE. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26, DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2015, N. 2 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2019)".

TITOLO I - Disposizioni generali.

Art. 1 -Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", con la presente legge detta:

- a) disposizioni in materia di dati pubblici (cd. open data) pubblicati sul portale della Regione (direttiva 2013/37/UE);
- b) disposizioni in materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE);
- c) disposizioni di modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 in materia di partecipazione della Regione ai processi dell'Unione Europea.

TITOLO II - Disposizioni in materia di open data.

Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

Art. 2 -Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 è abrogato.

Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

1. L'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 è abrogato.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 le parole: *"e nel regolamento di cui all'articolo 15"* sono soppresse.

TITOLO III - Disposizioni in materia di energia.

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

Art. 5 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 le parole: *" , ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la"* sono sostituite dalle seguenti: *"provvede alla"*.

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 le parole: *"del regolamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"degli atti"*.

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili."

Art. 7 - Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché

modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”.

1. L'articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 è abrogato.

TITOLO IV – Disposizioni in materia di rapporti della Regione con l'Unione Europea.

Art. 8 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea”.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 le parole: “*possono essere*” sono sostituite dalla seguente: “*sono*”.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 sono aggiunte le parole: “, *anche attraverso, con riferimento agli enti locali, l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si dà atto nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea*”.

TITOLO V - Disposizioni finali.

Art. 9 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni generali</i>	5
Art. 1 -Finalità.....	5
<i>TITOLO II - Disposizioni in materia di open data</i>	5
<i>Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".</i> 5	
Art. 2 -Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".	5
Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".	5
Art. 4 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)".	6
<i>TITOLO III - Disposizioni in materia di energia</i>	6
<i>Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".</i>	6
Art. 5 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".	6
Art. 6 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva	

2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”.....	6
Art. 7 - Abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”.....	6
<i>TITOLO IV – Disposizioni in materia di rapporti della Regione con l’Unione Europea</i>	7
Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.....	7
<i>TITOLO V - Disposizioni finali</i>	7
Art. 9 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. ...	7
Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria	7